## **RISOLUZIONE N. 42/E**



Roma, 27 luglio 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L'articolo 38-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto al 31 dicembre 2021.

Lo stesso articolo 38-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 2, prevede tra l'altro che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del 12 novembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta. In particolare, l'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto del 12 novembre 2021, comunica telematicamente all'Agenzia delle

entrate l'elenco delle società *benefit* ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

• "6976" - denominato "credito d'imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit - art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL CAPO DIVISIONE *Firmato digitalmente*